



TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE E CONCURSUALE

IL COLLEGIO:

<i>Dottor</i>	<i>Giorgio Jachia</i>	<i>Presidente</i>
<i>Dott.ssa</i>	<i>Francesca Sicilia</i>	<i>Giudice Rel ed Est.</i>
<i>Dott.ssa</i>	<i>Enza Faracchio</i>	<i>Giudice</i>

PRONUNCIA LA SEGUENTE

SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

nel procedimento iscritto al n. 205 - 1/2023 r.g.p.u., promosso su ricorso di **COCA-COLA HBC ITALIA s.r.l. con Socio Unico** (P.IVA: 12363410155), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), Piazza Indro Montanelli n. 30, in persona dell'Amministratore e Procuratore Signor Ozgur Aktas, assistita e difesa dall'Avv. Alberto Gamba di Milano nonché rappresentata dall'Avv. Alessandro Cosma di Salerno, giusta procura in atti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via R. Conforti n. 17;

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DEL DEBITORE

MARIO GENOVESE & FIGLI s.r.l. (P.IVA 04019780651), in persona dell'amministratore unico e rappresentante legale p.t. della società Mario GENOVESE, con sede legale in BARONISSI (SA), Via Padre Giustino Costabile n. 14;

RESISTENTE

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE

DEL RICORSO E DELLA FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Con ricorso depositato in data 18.12.2023, ai sensi degli artt. 39 e 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCI), l'istante COCA-COLA HBC ITALIA s.r.l., premesso di essere creditore, **in virtù di decreto ingiuntivo n. 1198/2023** reso dal Tribunale di Monza in data 5.04.2023, recante n. R.G. 2687/2023, confermato, a seguito di opposizione, dalla sentenza n. 379/2024 resa dal Tribunale di Monza in data 5.02.2024, recante n. R.G. 4089/2023, con il quale la MARIO GENOVESE & FIGLI s.r.l. veniva condannata al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di **euro 2.348.937,86** oltre gli interessi, spese e accessori di legge, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di tale società.

Il ricorrente esprimeva di essere creditore della società resistente per la fornitura di merce regolarmente consegnata nel periodo gennaio/febbraio 2023. In particolare, l'istante affermava che a partire dal mese di febbraio 2023 la MARIO GENOVESE & FIGLI s.r.l. si era resa improvvisamente inadempiente rispetto alle scadenze delle forniture di merci ricevute per il relevantissimo importo di cui sopra, i cui corrispettivi sono stati oggetto di un primo sollecito diretto in data 14.3.2023 e di un ulteriore sollecito in data 16.3.2023. Rispetto alle suddette diffide la MARIO GENOVESE & FIGLI s.r.l. inviava a COCA-COLA s.r.l. una pec in data 17.3.2023 con la quale comunicava di aver incaricato un commercialista al fine di effettuare una revisione della situazione patrimoniale della stessa, con richiesta di fornire un estratto conto di partita contabile specificando il saldo creditore/debitore alla data del 28.2.2023, nonostante fossero stati già inviati alla debitrice due estratti conto rispettivamente con le citate diffide a mezzo pec del 14.3.2023 e 16.3.2023.

La ricorrente, pertanto, proponeva ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Monza che, in data 5.04.2023, emetteva decreto ingiuntivo n. 1198/2023, provvisoriamente esecutivo, avverso il quale parte resistente proponeva opposizione.

Nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società debitrice, aveva più volte manifestato a COCA-COLA s.r.l. l'intenzione di depositare un accordo di ristrutturazione per negoziare la propria esposizione debitoria con i creditori, tra i quali la società ricorrente. Inoltre, in data 1.12.2023 la ricorrente riceveva dalla MARIO GENOVESE & FIGLI s.r.l. una ulteriore comunicazione con cui la società debitrice, dichiarata "un'oggettiva situazione di sofferenza finanziaria", aveva nuovamente ribadito l'intenzione, già più volte manifestata in passato, di ricorrere ad uno degli strumenti del nuovo CCII, in particolare ad accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 57 e ss.

Sulla scorta di tali premesse, l'istante, chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società MARIO GENOVESE & FIGLI s.r.l. (P.IVA 04019780651), con sede legale in BARONISSI (SA), Via Padre Giustino Costabile n. 14, all'uopo depositando decreto ingiuntivo n. 1198/2023, sentenza di conferma del decreto ingiuntivo n. 379/2024.

In data 13.02.2024 la società debitrice depositava ricorso ex artt. 44 e 54 CCII, con il quale proponeva istanza di accesso alla procedura di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti nonché richiesta delle misure protettive di cui all'art. 54, comma 2, primo e secondo periodo, per un periodo di quattro mesi.

Con decreto del 15.02.2024 veniva concesso il termine di cui all'art 44 CCII e, pertanto, veniva ordinato alla società debitrice di versare la somma di € 15.000,00 entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dello stesso per le spese di procedura. Con separato decreto, reso sempre in data 15.02.2024 venivano concesse, inoltre, le misure protettive richieste di cui all'art. 54 CCII e veniva confermato che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non poteva essere pronunciata.

Con istanza del 1.03.2024, il commissario giudiziale dott. Tommaso Nigro (nominato con il decreto del 15.02.2024 di concessione del termine ex art. 44 CCII), segnalava che alla data del 29.02.2024 (e dunque alla scadenza del termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di cui sopra) la società debitrice non aveva ottemperato al versamento del fondo spese, così come ordinato con decreto del 15.02.2024 e, pertanto, rimetteva gli atti al Tribunale al fine di disporre la revoca del decreto emesso ex art. 44 CCII e la revoca delle concesse misure protettive ai sensi dell'art. 55 comma 5 CCII.

All'udienza del 14.03.2024, la debitrice confermava il mancato versamento del fondo spese e rappresentava che le condizioni sopraggiunte dell'amministratore della società non consentivano il prosieguo utile dell'iniziativa, rimettendosi al Collegio in ordine alla revoca del termine concesso. Parte creditrice si riportava al ricorso di liquidazione giudiziale. Il Giudice riservava la decisione al Collegio.

Con provvedimento del 19.3.2024 il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice delegato dott.ssa Francesca Sicilia, revocava le misure protettive ex art. 55 comma 5 CCII, concesse con decreto del 15.02.2024. Inoltre, con provvedimento reso in pari data, il Tribunale, in composizione collegiale, revocava il decreto di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 44 CCII in data 15.02.2024, riservandosi, il Collegio, di pronunciarsi in ordine alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale con separato provvedimento.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE

DEL RESISTENTE

In calce al decreto di fissazione dell'udienza in ufficio il Tribunale ha avvertito il debitore della facoltà di depositare memorie difensive, documenti o relazioni tecniche sino a sette giorni prima dell'udienza; ha autorizzato tuttavia in deroga ognuna delle parti, se costituita, a concludere telematicamente mediante il deposito di breve memoria di udienza con rinuncia ad essere presente in udienza entro 2 giorni prima dell'udienza; ha inoltre avvisato il debitore che in caso di pluralità di ricorsi avverso il medesimo debitore (*cfr.*, *Cass. Civ. n. 6620/1981 e 24898/2013 e 13983/2016*) al quale sia stato regolarmente notificato il primo non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti; che, pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il suo diritto di difesa; che quindi il debitore può in tali casi chiedere un termine per allegare circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata.

Nel decreto di fissazione dell'udienza si è disposto che il debitore, nel costituirsi, depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa che abbia avuto una minore durata; inoltre in tale atto si è anche chiesto alla cancelleria ai sensi degli artt. 41, anche c. 6, e 367 CCII di acquisire i dati e i documenti relativi al debitore,

individuati all'art. 367 CCII e se del caso anche per i soci illimitatamente responsabili.

Il debitore con tale provvedimento è stato anche avvisato: che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale; che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale i debitori che dimostrino il possesso congiunto dei tre requisiti dimensionali consistenti nel a) aver avuto, nei tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; b) aver realizzato, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, **ricavi** per un ammontare complessivo annuo non superiore a 200.000 euro; c) avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a 500.000 euro) ; che il debitore ha facoltà di presenziare all'udienza personalmente o a mezzo di procuratore speciale e di nominare un difensore di fiducia; che il debitore ha facoltà di prendere visione degli atti del procedimento in cancelleria qualora non costituito con difensore; che quindi è il debitore ad avere l'onere della prova della propria non fallibilità dimostrando il possesso congiunto dei predetti tre requisiti dimensionali mediante il deposito dei prescritti documenti o se del caso con strumenti probatori alternativi (*Cassazione civile, sez. VI, 25/06/2020 n. 12681*).

In tema di notificazione del ricorso al debitore principale (*cfr. anche, Cass. Civ., sez. VI, 07/09/2020, n.18544*) va rammentato che ogni imprenditore, anche individuale, è oggi obbligato a dotarsi ed a mantenere attiva (fino allo scadere dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese) una casella di posta elettronica certificata (PEC). Ciò ha indotto la Suprema Corte (*Cassazione civile sez. I, 12/04/2021 n.9594*) a ribadire il principio secondo cui l'art. 15, comma 3 (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile *ratione temporis*) della legge fallimentare, nel prevedere che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono **(I Ipotesi)** essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, ovvero, quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, **(II Ipotesi)** a cura dell'U.G., presso la sede legale dell'impresa risultante dal R.I., e infine, qualora neppure questa modalità sia attuabile a causa dell'irreperibilità del destinatario, **(III Ipotesi)** mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro, ha introdotto una disciplina speciale semplificata, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo. (*cfr., Cass., 27 febbraio 2020, n. 5311; Cass., 7 agosto 2017, n. 19688; Cass., 12 gennaio 2017, n. 602*).

Tale assetto normativo è – allo stato - del tutto confermato con l'avvento del CCI, laddove:

- a) ai sensi dell'art. 41, C. 2, CCI tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni liberi;
- b) ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI la Cancelleria notifica copia del ricorso e del decreto di convocazione all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante

dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti;

- c) ai sensi dell'art. 40, c.6, CCI è trasmesso al ricorrente l'esito della comunicazione al ricorrente;
- d) ai sensi dell'art. 40, comma 7 CCI qualora la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulti possibile e/o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica del ricorso e del decreto avviene, senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il contestuale inserimento dei predetti atti nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 CCI;
- e) in tal caso la notificazione si avrà per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è l'inserimento stato compiuto;
- f) ai sensi dell'art. 361 CCI che, in deroga sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359 CCI, quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6 CCI, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8 CCI;
- g) ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI ove la notificazione medesima non risulti possibile o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, essa è eseguita a cura del creditore ricorrente e/o del pubblico ministero istante, esclusivamente di persona, a norma dell'articolo 107, primo comma, del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese;
- h) ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il ricorrente è onerato della notifica di persona per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese;
- i) ai sensi dell'art. 40, comma 8 CCI il mancato reperimento del legale rappresentante della società destinataria della notifica presso la sede sociale abilita l'ufficiale giudiziario a procedere direttamente al deposito del ricorso presso la casa comunale, senza che si renda necessario il compimento di ulteriori attività (gravando sull'imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di dotarsi di indirizzo p.e.c. e di tenerlo operativo ovvero di essere effettivamente reperibile presso la propria sede);
- j) per le sole persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito sia data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento;

Nel caso di specie, è agevole riscontrare che ricorre la I ipotesi, quella della notifica a cura della cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata, e che all'esito il debitore si è regolarmente costituito.

COMPETENZA E ISTANZE

Preliminarmente, il Tribunale rileva che la società debitrice ha trasferito la propria sede legale dal comune di Montecorvino Rovella (SA), via Flora n. 9, al comune di Baronissi (SA), Via Padre Giustino Costabile n. 14 (la cui competenza è del Tribunale di Nocera Inferiore), in data 17.10.2023, come si evince dalla visura

allegata alla documentazione prodotta da parte ricorrente. Pertanto, considerato che ai sensi dell'art. 28 C.C.I., *il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale*, il Tribunale, ai sensi dell'art. 27 CCII, rileva la propria competenza, atteso che il comune di Montecorvino Rovella (SA) rientra nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario.

Sempre preliminarmente va rilevato che, a seguito di ricorso ex artt. 44 e 54 CCII proposto da parte resistente, con decreto del 15.02.2024 veniva concesso il termine di cui all'art. 44 CCII nonché le misure protettive richieste di cui all'art. 54 CCII. A seguito, poi, del mancato rispetto del termine concesso ex art. 44 CCII alla società debitrice per il versamento del fondo spese, con provvedimento del 19.3.2024 questo Tribunale, in composizione monocratica, revocava le misure protettive ex art. 55 comma 5 CCII, concesse con decreto del 15.02.2024 e con separato provvedimento reso in pari data, in composizione collegiale, revocava il decreto di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 44 CCII in data 15.02.2024, **di guisa tale che risulta necessario pronunciarsi sulla domanda di apertura di liquidazione giudiziale.**

SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E ACCOGLIMENTO

In diritto, deve rammentarsi che la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 CCII.

Nel caso che ci occupa sussiste la prova dell'insolvenza (entità dei debiti, mancato pagamento, precetto, pignoramento) e del superamento delle condizioni di fallibilità (del non essere impresa minore) secondo quanto di seguito indicato.

Ed invero, il Tribunale rileva che il credito complessivamente scaduto e non pagato è superiore ad € 30.000,00 e che dal ricorso proposto e dall'istruttoria svolta emerge che la società debitrice risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell'art. 121 del codice della Crisi di Impresa, atteso che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino di essere "imprese minori" secondo i requisiti previsti dall'art. 2, co. 1, lett. d), C.C.I.I.

Dall'istruttoria svolta d'ufficio risultano acquisiti i **bilanci** relativi agli anni **2020-2021-2022**, dai quali emerge, per il 2020 attivo pari ad € 7.550.991,00, passivo pari ad € 7.550.991,00, ricavi per € 18.558.971,00; per il 2021 attivo pari ad € 10.148.513,00, passivo pari ad € 10.148.513,00, ricavi per € 24.400.653,00; per il 2022 attivo pari ad € 7.158.425,00, passivo pari ad € 7.158.425,00, ricavi per € 28.319.740,00 e ciò può ragionevolmente presumersi anche con riferimento all'anno 2023 atteso che la società debitrice, come da visura acquisita d'ufficio, risulta attiva; le **dichiarazioni dei redditi** relative agli anni **2020-2021-2022**, dalle quali emergono ricavi effettivi pari ad € 17.299.943,00 per il 2020, € 21.104.571,00 per il 2021 ed € 23.759.791,00 per il 2022; le dichiarazioni **IRAP 2020 e 2021**, dalle quali si evince il valore della produzione netta pari ad € 242.480,00 per il 2020 mentre per il 2021 valore della produzione netta pari ad €

282.851,00; le dichiarazioni **IVA 2020-2021-2022**, dalle quali si rileva il volume d'affari della società pari ad € 18.884.140,00 per il 2020, € 24.217.879,00 per il 2021, € 28.325.322,00 per il 2022.

A ciò si aggiunga che è pari ad **€ 52.993,95** la **debitoria erariale**, emergente dalla visura del 12.10.2023.

Inoltre, dalla documentazione acquisita d'ufficio relativa ai **procedimenti monitori** a carico della società debitrice risultano tre decreti ingiuntivi resi dal Tribunale di Salerno a carico della resistente per una somma complessiva pari ad **€ 1.977.490,10**.

Deve, peraltro, sottolinearsi che il **credito** posto a fondamento del ricorso per liquidazione giudiziale è pari ad **€ 2.348.937,86** oltre interessi, come emerge dal decreto ingiuntivo n. 1198/2023 reso dal Tribunale di Monza in data 5.04.2023, recante n. R.G. 2687/2023 confermato, a seguito di opposizione, dalla sentenza n. 379/2024 resa dal Tribunale di Monza in data 5.02.2024, recante n. R.G. 4089/2023.

Dunque, il presupposto dell'esistenza dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale risulta riscontrato dai documenti contabili, dagli insoluti erariali nonché dal credito vantato da parte ricorrente, la cui somma supera di gran lunga la soglia dei € 500.000,00.

Pertanto, può affermarsi che la debitrice sia in possesso dei requisiti necessari a consentire l'apertura della liquidazione giudiziale in quanto non può considerarsi impresa minore ai sensi dall'art. 2 comma 1 lettera d) del d.l.vo 12 gennaio 2019, n. 14e che, pertanto, versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Il ricorrente, inoltre, ha dato prova della propria legittimazione ad agire esponendo di essere creditore della resistente in virtù di decreto ingiuntivo. All'uopo rappresenta infatti che il credito sia certo, liquido ed esigibile in quanto fondato su decreto ingiuntivo n. 1198/2023 reso dal Tribunale di Monza in data 5.04.2023, recante n. R.G. 2687/2023, confermato, a seguito di opposizione, dalla sentenza n. 379/2024 resa dal Tribunale di Monza in data 5.02.2024, recante n. R.G. 4089/2023, emesso in favore di COCA-COLA HBC ITALIA s.r.l., a carico MARIO GENOVESE & FIGLI s.r.l.

Occorre ricordare che, il riscontro della sussistenza dello stato di insolvenza si concreta in un giudizio di probabilità avente per oggetto la capacità finanziaria del debitore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni in relazione al quale il Giudice deve descrivere, nella motivazione, gli elementi esaminati; va poi rammentato anche che in dottrina ed in giurisprudenza è comune la constatazione che l'insolvenza manifesta all'esterno una situazione strutturale che, appunto, è interna all'azienda.

Va, infine, osservato che di regola lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori che dimostrino appunto che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; infatti di regola si ritiene che l'incapacità a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni si manifesti attraverso uno o più inadempimenti o attraverso alcune situazione

descritte come sintomatiche dell'insolvenza, come rivelatrici dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni tra le quali vi sono anche: a) la cessazione dell'attività produttiva; b) il licenziamento dei dipendenti; c) l'abbandono della sede sociale; d) l'irreperibilità e la latitanza dell'imprenditore; e) la pluralità degli inadempimenti; f) l'entità degli inadempimenti; g) il perdurare nel tempo degli inadempimenti; h) l'intervenuta levata nell'ultimo anno di protesti per importi significativi; i) l'effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni; l) la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse; m) la cessione dei beni strumentali; n) l'avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale; o) l'eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale; p) la diminuzione fraudolenta dell'attivo.

Nel caso di specie, è agevole riscontrare che l'insolvenza dell'impresa resistente si è manifestata attraverso l'inadempimento nei confronti del ricorrente corrispondente alla somma di € 2.348.937,86, oltre che per insoluti erariali pari ad € 52.993,95.

VERIFICA TELEMATICA DELLO STATO PASSIVO

Il Tribunale, ai sensi del terzo comma dell'art. 203 CCI, stabilisce che l'udienza sia svolta in via telematica scritta, nelle forme di seguito precisate, ma con facoltà di essere presente per quei creditori con posizioni controverse che lo richiedano.

DISPOSITIVO

Il tribunale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49, e 121, CCI,

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE nei confronti di

MARIO GENOVESE & FIGLI s.r.l. (P.IVA 04019780651)

NOMINA la dr.ssa Francesca SICILIA Giudice Delegato per la procedura;

NOMINA curatore il dott. GIACOMO SCHETTINI il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze emergenti dai rapporti riepilogativi, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI;

INVITA il curatore ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

PRECISA ai sensi dell'art. 142 CCI che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale che sono presi in consegna dal curatore ai sensi dell'art. 197 CCI;

DISPONE ai sensi del comma 2 dell'art. 197 CCI la trascrizione a cura del curatore nei pubblici registri per gli immobili ed i beni mobili registrati;

ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie in formato digitale (nel caso in cui la documentazione sia

tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;

DISPONE che il curatore, ai sensi dell'art. 193 CCI, provveda all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni della debitrice, secondo le norme del codice di procedura civile, se non sia possibile procedere immediatamente al loro inventario;

DISPONE: a) che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) che il curatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT il portale www.falcoweb.it; c) che il curatore apra ed utilizzi l'indirizzo di posta elettronica della procedura di tale portale per le comunicazioni tra curatore e creditori e terzi; d) comunichi ai creditori l'indirizzo di posta elettronica della procedura;

FISSA ex art. 49 c. 3 lett. d) CCI l'udienza del 20.6.2024 ore 9.15 per lo svolgimento dell'esame dello stato passivo della società, che avrà luogo davanti al predetto giudice delegato nella forma dell'udienza telematica scritta;

ASSEGNA AI CREDITORI E AI TERZI, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per l'invio all'indirizzo di posta certificata del curatore delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo le modalità di cui all'art. 201 CCI, avvertendoli che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine saranno considerate tardive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCI;

AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;

PRECISA che nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CC;

DISPONE IN ORDINE ALL'UDIENZA TELEMATICA scritta di verifica dello stato passivo:

- il curatore deposita sul PCT e trasmetta al debitore ed a tutti i creditori via pec entro 15 giorni prima dell'udienza il progetto di stato passivo;
- che il debitore è abilitato al deposito di memorie;
- che i creditori potranno depositare osservazioni al progetto di stato passivo con PEC diretta alla pec del fallimento entro 10 giorni prima dell'udienza;
- che il curatore deposita sia sulla piattaforma Falco che sul PCT tutte le osservazioni;

- che il Curatore deposita sia sul PCT che su Falco area creditori entro tre giorni prima dell'udienza eventuali modifiche al progetto di stato passivo già depositato;
- che qualora il GD ritenga di adottare una decisione più sfavorevole al creditore rispetto alla proposta del Curatore, la trattazione della singola domanda (e quindi la dichiarazione di esecutività) sarà rinviata per consentirgli di esporre le proprie difese;
- che il curatore depositi sul PCT relazione con tutti gli allegati il giorno prima dell'udienza;
- che il singolo creditore ha facoltà di chiedere la discussione orale per posizioni controverse mediante istanza da depositare via pec alla casella pec del fallimento entro 5 giorni prima dell'udienza e che in tal caso solo per tali posizioni si svolgerà in via residuale l'udienza fisica nello stesso giorno ed alla stessa ora già fissati nell'aula 605, sesto piano palazzina B, cittadella giudiziaria del Tribunale di Salerno in via Dalmazia;

AVVERTE che il termine massimo per la presentazione delle domande tardive è quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo;

AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies, 155 sexies disp. att c.p.c. • 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati all'imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. dalla L. 30.7.2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

AUTORIZZA il curatore ad accedere: - al cassetto fiscale; - al cassetto previdenziale; - alle banche dati dell'anagrafe tributaria; - all'archivio dei rapporti finanziari; - alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro;

DISPONE che la presente sentenza sia comunicata: a) al debitore; b) ai ricorrenti; c) al curatore;

DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa per estratto al Registro delle Imprese di Salerno per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Salerno, 19.03.2024

Il Giudice estensore

Dott.ssa Francesca Sicilia

Il Presidente

dott. Giorgio JACHIA